

## **POR LIGURIA FESR 2014 -2020**

### **Asse 4 – Energia**

**Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.**

## **CONVENZIONE**

### **per l'attuazione dell'operazione**

***“Piano pluriennale di interventi per la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici dell'Università degli Studi di Genova con promozione dell'utilizzo di tecnologie innovative, ecosostenibili e ad alta efficienza”***

**approvata con D.G.R. n. 1091 del 14.12.2018**

### **TRA**

La Regione Liguria, rappresentata dall'Autorità di Gestione del POR Liguria Fesr 2014-2020 (di seguito A.d.G.), designata con DGR n. 78 del 6 febbraio 2015, Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente del Settore Competitività,

### **E**

l'Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, Via Balbi 5, 16126, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Comanducci, nella qualità di Beneficiario dell'operazione denominata *“Piano pluriennale di interventi per la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici dell'Università degli Studi di Genova con promozione dell'utilizzo di tecnologie innovative, ecosostenibili e ad alta efficienza”*

### **VISTI**

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;
- il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- il Regolamento (UE) n. 276/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 che ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020, ivi compresi quelli relativi alla Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

### **PREMESSO CHE**

- con DGR n. 78 del 6 febbraio 2015 *“Programmazione dei Fondi strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo 2014-2020. Designazione delle Autorità di gestione, Autorità di certificazione e Autorità di audit”*, è stata designata come Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 il Dirigente del Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo, ora Settore Competitività;

- la Commissione Europea, con Decisione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato il Programma Operativo Regionale Liguria FESR 2014/2020 (POR LIGURIA FESR 2014/2020);
- il Consiglio Regionale con Deliberazione 12 del 24.03.2015, su proposta di deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 6 marzo 2015, ha preso atto della su indicata Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 927;
- la Commissione Europea, con Decisione n. C (2018) 6949 del 23 ottobre 2018, ha approvato una modifica alla precedente Decisione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015 inerente il Programma Operativo Regionale Liguria FESR 2014/2020 (POR LIGURIA FESR 2014/2020);
- il POR FESR Liguria 2014-2020 è articolato in 6 Assi prioritari che attivano complessivamente cinque obiettivi tematici (OT1 – OT2 – OT 3 – OT 4 – OT5), articolati in priorità di investimento, Obiettivi Specifici e, da ultimo, in singole mirate Azioni, per la cui attuazione il Piano finanziario assegna la dotazione di risorse;
- l’Asse 4 – *Energia*, tra le altre, comprende l’Azione 4.1.1. – *“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”* che, in particolare, promuove le ristrutturazioni di edifici pubblici di uso pubblico al fine di un miglioramento delle loro prestazioni energetiche in termini di riduzione dei consumi, nonché introduzione ed utilizzo di energie rinnovabili;
- con DGR n. 211 del 06.03.2015, è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del POR LIGURIA FESR 2014-2020;
- il Comitato di Sorveglianza in data 10.06.2016 ha approvato, tra gli altri, i *Criteri di Selezione* delle operazioni per l’Asse 4 – *Energia* - Azione 4.1.1;
- la programmazione POR FESR 2014-2020 prevede che *“una porzione significativa di nuovi servizi possa essere disponibile alla cittadinanza entro la metà del ciclo di programmazione”* e che a tal fine, per migliorare l’efficacia nell’attuazione del Programma e il conseguimento della strategia dell’Unione in termini di risultati per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è stato introdotto un nuovo strumento di controllo, definito *“quadro di riferimento dell’attuazione” (performance framework)*, che si basa su un sistema di indicatori a livello di priorità, legati principalmente all’attuazione finanziaria e alle realizzazioni fisiche, per i quali sono fissati target intermedi al 2018 e target finali al 2023;
- conseguentemente è prevista nel 2019, da parte della Commissione Europea, una verifica intermedia sui risultati finanziari e fisici, volta ad accertare l’avvenuto raggiungimento alla fine del 2018 degli obiettivi da parte dei beneficiari, come rilevabili dalla Relazione annuale sullo stato di attuazione che sarà presentata nel 2019 dallo Stato membro;
- in riferimento alla suddetta verifica l’art. 20 del Reg. (UE) 1303/2013, dispone una *“riserva di efficacia dell’attuazione” (performance reserve)*, che il Piano finanziario del Programma, come approvato, fissa al 6,25% per ciascun Asse, ivi compreso l’Asse 4 – *Energia*;
- la quota parte di risorse afferenti la suddetta *“riserva di efficacia dell’attuazione”*, ai sensi dell’art. 21 del Reg. (UE) 1303/2013, assegnata in via provvisoria al Programma Operativo, sarà disponibile per ciascuna priorità di intervento solo a partire dal 2019, a seguito di decisione Comunitaria, subordinatamente alla condizione positiva del raggiungimento da parte dei beneficiari dei target intermedi;
- per quanto attiene l’Asse 4 – *Energia* i target riguardano i seguenti indicatori:

<i>Azioni da sostenere nella priorità di investimento</i>	<i>Tipo di indicatore</i>	<i>indicatore</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target intermedio al 2018</i>	<i>Target finale al 2023</i>
<b>Azione 4.1.1</b> - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche	Output (fisico)	Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	KWh/anno	2.860.000	11.000.000
	Output (fisico)	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalente	-	15.000

- tra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova, è stata sottoscritta formalmente in data 13.2.2014 una Convenzione, approvata con DGR n° 1687 del 20.12.2013 in merito all'attuazione del progetto di efficientamento energetico del Polo universitario di Savona, finanziato a valere sul PAR FSC 2007-2013;
- l'Università degli Studi di Genova con nota protocollo 74878 del 9.11.2018 inviata con PEC prot. n° PG/2018/311015 del 13.11.2018, ha trasmesso formale istanza per l'accesso al finanziamento di cui al POR Liguria Fesr 2014-2020, Asse 4 - *Energia*, Azione 4.1.1, in riferimento alla proposta in oggetto;
- l'Università degli Studi di Genova ha successivamente inviato la documentazione tecnica ed economica a completamento della menzionata istanza, anticipandola per le vie brevi, in data 20.11.2018, e trasmettendola formalmente con nota prot. 81073 del 3.12.2018, a mezzo pec prot. n. PG/2018/335654 del 5.12.2018 e pec prot. n PG/2018/335656 del 5.12.2018;
- l'Unità di Gestione dell'AdG del Programma POR Liguria Fesr ha effettuato la necessaria istruttoria finalizzata a verificare il possesso dei requisiti della proposta, come formulata da parte dell'Università degli Studi di Genova, in merito al soddisfacimento delle condizioni di coerenza con gli obiettivi generali e specifici dell'Azione 4.1.1 del POR Liguria Fesr 2014-2020, nonché con i criteri di ammissibilità e di valutazione di merito approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- la Regione, con D.G.R. n 1022 del 3.12.2018, ha assegnato risorse finanziarie pari a € 710.000,00 all'Azione 4.1.1 del POR Liguria FESR 2014-2020 quale dotazione finalizzata a un piano di interventi per l'efficientamento energetico di edifici dell'Ateneo genovese, disponendone il relativo impegno alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A., individuata quale Organismo Intermedio (O.I.) per l'Azione 4.1.1, con DGR n. 1042/2017, che procederà alla liquidazione delle somme al beneficiario, previa formale autorizzazione da parte dell'AdG;
- la Regione, con D.G.R. n 1091 del 14.12.2018, ha approvato l'operazione denominata "*Piano pluriennale di interventi per la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici dell'Università degli Studi di Genova con promozione dell'utilizzo di tecnologie innovative, ecosostenibili e ad alta efficienza*" per un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 6.000.000,00 e un corrispondente sostegno comunitario di € 710.000,00, a valere sulle risorse dell'Asse 4 – *Energia* - Azione 4.1.1 del POR Liguria FESR 2014-2020, impegnate con il provvedimento sopraccitato a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., e ha approvato lo schema di convenzione attuativa fra Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova per la realizzazione dell'operazione in argomento.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1** **Premesse**

Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari, gli atti e i documenti tutti richiamati nonché i documenti di regolamentazione ed attuazione di riferimento, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Gli allegati alla presente convenzione sono:

- a) Interventi e Spese ammissibili;
- b) Elenco documenti necessari per l'erogazione delle quote di contributo.

## **Articolo 2**

### **Operazione oggetto di convenzione e quadro economico**

La presente Convenzione regola i rapporti tra Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova, Beneficiario per l'attuazione dell'operazione "*Piano pluriennale di interventi per la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici dell'Università degli Studi di Genova con promozione dell'utilizzo di tecnologie innovative, ecosostenibili e ad alta efficienza*" a valere sulle risorse dell'Asse 4 – *Energia*, Azione 4.1.1 - del POR FESR Liguria 2014-2020, finalizzata a efficientare dal punto di vista energetico 78 immobili del patrimonio in disponibilità dell'Ateneo, localizzati nei comuni di Genova, Savona, Ventimiglia e Santa Margherita Ligure, per ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti con un contributo complessivo previsto in termini di:

- diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici, stimato in circa 8.500.000 KWh/anno;
- diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra, stimato in circa 1.750 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;

L'operazione nel suo complesso consta di interventi finalizzati a:

- riqualificazione centrali termiche;
- installazione e revamping del sistema di monitoraggio e telecontrollo (TLC);
- installazione gruppi frigoriferi;
- sostituzione sistemi di condizionamento a volume di refrigerante variabile (VRV);
- coibentazione strutture orizzontali (terrazze e coperture) verticali (pareti o portoni);
- sostituzione infissi;
- sistema BUS per controllo e supervisione degli impianti elettrici;
- installazione impianti fotovoltaici;
- installazione accumulo termico;
- installazione corpi illuminanti a led.

L'operazione, come sopra articolata, è attuata attraverso due modalità: interventi realizzati in regime di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con soggetto attuatore una società specializzata nell'erogazione e nella fornitura in campo energetico, in forza della Convenzione CONSIP SIE 3 (Servizio Integrato Energia 3) cui ha aderito l'Università e interventi attuati direttamente dall'Università degli Studi di Genova.

## **Articolo 3**

### **Investimento ammesso e sostegno comunitario**

Per l'attuazione dell'operazione di cui all'art. 2:

- l'investimento totale riconosciuto ammonta a € 6.000.000,00;
- il sostegno comunitario complessivo ammonta a € 710.000,00, ed è concesso con D.G.R. n. 1091 del 14.12.2018, a favore dell'Università degli Studi di Genova, a valere sulle risorse dell'Asse 4 – *Energia*, Azione 4.1.1 del POR FESR Liguria 2014-2020 già impegnate a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A., individuata quale Organismo Intermedio (O.I.) per l'Azione 4.1.1;

## **Articolo 4**

### **Spese ammissibili**

Le spese ammissibili sono quelle previste dall'art. 64 e dall'art. 65 del Reg. (UE) n.1303/2013, dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*" e, in particolare, quelle di cui all'allegato a) facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Non sono comunque ammissibili le spese relative a interventi portati a termine parzialmente, che non abbiano caratteristiche di lotti dotati di autonoma funzionalità ed efficacia rispetto al perseguimento delle finalità e dei risultati originari dell'operazione volti al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici dell'Asse 4 – *Energia*. Tutte le voci di spesa che a vario titolo non risultano ammissibili e quindi non certificabili alla Commissione Europea, restano a totale carico del Beneficiario.

## **Articolo 5**

### **Obblighi informativi a carico del beneficiario**

Il Beneficiario ha l'obbligo di istituire un fascicolo in formato digitale contenente tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione.

Il Beneficiario, al fine di garantire un adeguato e costante livello informativo alla Regione Liguria - Autorità di Gestione dei fondi FESR (AdG), deve:

- comunicare tempestivamente l'avvio dell'operazione;
- mettere a disposizione durante l'intero ciclo di attuazione dell'operazione in modo continuativo, via via che si verificano le condizioni (*affidamenti incarichi, approvazioni livelli di progettazione, aggiudicazioni, modifiche, sospensioni, stati di avanzamento, ecc.*), tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile implementando on line il sistema informativo regionale Sirgilweb;
- comunicare il completamento dell'operazione (*intendendosi per completata una operazione ultimata in tutte le sue componenti, collaudata e per la quale il beneficiario ha interamente sostenuto tutte le spese per la sua attuazione*);
- compilare la scheda descrittiva di fine operazione, contenente una breve relazione tecnico-economica finale sulla sua realizzazione, la rispondenza agli obiettivi generali e specifici dell'Asse 4 – *Energia* con la quantificazione dei risultati conseguiti e della performance raggiunta in riferimento agli indicatori fisici, secondo il modello fornito dall'AdG.

Tutta la corrispondenza con la Regione deve avvenire in formato digitale (PEC).

## **Articolo 6**

### **Proroghe sui tempi di realizzazione dell'operazione**

L'AdG limita il più possibile la concessione di proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione delle attività e/o dei lavori previsti per l'operazione finanziata, al fine di non pregiudicare gli obiettivi di avanzamento annuale della spesa del POR, di cui all'art. 12.

Le richieste di proroga, pertanto, saranno prese in considerazione e, se del caso, assentite dall'AdG, solo ed esclusivamente per motivi del tutto eccezionali, anche in considerazione del raggiungimento delle soglie annuali di spesa connesse al disimpegno automatico, fino alla conclusione del Programma.

Il Beneficiario a tal fine deve:

- inoltrare all'AdG formale e motivata richiesta di proroga del termine di conclusione della operazione, con un congruo anticipo rispetto al medesimo termine fissato nel cronoprogramma trasmesso o comunque in modo coerente al reale stato di attuazione;
- corredare tale richiesta con le motivazioni atte a dimostrare il carattere di eccezionalità delle circostanze che stanno alla base della richiesta stessa, e con argomentazioni e dati volti ad assicurare e misurare, pur in presenza della proroga, il fattivo concorso al raggiungimento dei target intermedi e degli obiettivi di avanzamento della spesa, connessi al disimpegno automatico delle risorse.

## **Articolo 7**

### **Modifiche dell'operazione**

Relativamente all'operazione di cui all'art. 2, potranno essere accolte dall'AdG richieste di modifica della composizione delle spese dei quadri economici a condizione che:

- non determinino ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione;
- prevedano interventi e/o tipologie di spesa ammissibili ai sensi dell'art. 4;
- siano compatibili con le prescrizioni vigenti in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo ai limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'operazione anche in termini di rispetto delle tempistiche di completamento della stessa e/o non compromettano la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

Le richieste di modifica, debitamente motivate e documentate, dovranno essere inoltrate all'AdG che le valuterà entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora siano necessarie integrazioni, il termine sarà sospeso fino alla loro acquisizione.

## **Articolo 8**

### **Modalità di erogazione del sostegno comunitario**

All'erogazione del sostegno finanziario provvederà la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, con propri provvedimenti, secondo la normativa vigente e previa formale autorizzazione da parte dell'AdG, con le modalità di seguito descritte:

- a) una prima quota di acconto pari al 70% dell'importo di contributo concesso, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione e dell'avvenuto pagamento da parte del Beneficiario per lavori/forniture/servizi relativi all'operazione per un importo complessivo pari ad almeno il 40% dell'investimento complessivo ammesso;
- b) il saldo del contributo all'avvenuto completamento dell'operazione.

I documenti necessari all'ottenimento delle quote di contributo di cui sopra sono descritti nell'allegato "*Documenti necessari per l'erogazione delle quote di contributo*" facente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 132 del Reg (UE) 1303/2013, il Beneficiario riceverà l'importo di ciascuna quota entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento.

Il pagamento può essere interrotto dall'Autorità di Gestione in uno dei seguenti casi:

- a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Reg (UE) 1303/2013;
- b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il Beneficiario è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

## **Articolo 9**

### **Cumulabilità dei sostegni**

Un'operazione può ricevere sostegno, ai sensi dell'art. 65 paragrafo 11 del Reg. (UE) 1303/2013, da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

Il Beneficiario deve dichiarare di non avere ricevuto il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo FESR, nell'ambito di un altro programma, per le medesime voci di spesa relative all'operazione oggetto della presente Convenzione.

Il Beneficiario si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'AdG l'eventuale avvenuto cumulo, unitamente alla ridefinizione del quadro finanziario dell'operazione conseguente a detto cumulo, affinché l'AdG, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche di accettabilità del cumulo, ridefinisca e approvi il quadro finanziario introducendo, se del caso, le opportune modifiche alla presente Convenzione.

#### **Articolo 10** **Operazioni che generano entrate nette**

Nel caso in cui l'operazione generi un'entrata netta, la spesa ammissibile dell'operazione è ridotta delle entrate nette generate in uno specifico periodo di riferimento, secondo quanto previsto all'art. 61 o all'art. 65, paragrafo 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente.

Il Beneficiario è tenuto a trasmettere, nelle modalità e secondo le tempistiche specificate dalla AdG, tutta la documentazione necessaria per la verifica delle eventuali entrate nette generate dal progetto finanziato, ai fini della esatta determinazione dell'agevolazione.

#### **Articolo 11** **Monitoraggio e valutazione**

Le operazioni finanziate dal POR FESR vengono sorvegliate e certificate sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2014-2020 della Ragioneria Generale dello Stato- IGRUE.

Il Sistema di Monitoraggio SIRGILWEB della Regione Liguria alimenta, attraverso uno specifico protocollo di colloquio, il Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Il monitoraggio riguarda un corredo informativo per le varie tipologie di dati (finanziari, fisici e procedurali) di ogni singola operazione finanziata.

Il Beneficiario ha l'obbligo di:

- rilevare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali inerenti ogni singola operazione, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza;
- implementare in modo adeguato, completo, continuativo il Sistema di Monitoraggio regionale con i dati rilevati;
- validare gli stessi, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste.

Il Beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma POR FESR le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.

Il Beneficiario ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di presentazione all'AdG della rendicontazione finale, a completamento dell'operazione.

#### **Articolo 12** **Avanzamento spesa, target e disimpegno automatico**

Il Programma è assoggettato a verifiche annuali riguardo l'avanzamento della spesa certificata su cui misurare nel tempo la sua capacità di raggiungere l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse.

Le certificazioni di spesa fissate al 31 dicembre (scadenza N+3 legata all'annualità del bilancio comunitario) di ogni anno solare a decorrere dal 31.12.2018 devono garantire il raggiungimento di una spesa complessiva

corrispondente alle soglie N+3 annuali fissate, attesi i vincoli in materia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie che risultassero inutilizzate nei termini temporali previsti dai regolamenti comunitari, ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 136 del Reg (UE) 1303/2013.

Il Beneficiario si impegna a garantire un avanzamento costante della spesa per l'operazione finanziata al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di spesa, come sopra fissati, nonché ad adottare ogni azione utile al fine di contribuire al raggiungimento dei target di output fissati dal Programma per l'Asse 4 – Energia.

### **Articolo 13** **Pubblicità e informazione rivolta al pubblico**

In ordine al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, finalizzati ad assicurare nello specifico l'adeguata informazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui vengono realizzate le operazioni finanziate, il Beneficiario si impegna:

- al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 115, dal punto 2.2 dell'allegato XII al Reg. (UE) 1303/2013 e conformemente al Regolamento (UE) 821/2014, articoli 4 e 5 e Allegato II;
- a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell'ambito delle operazioni finanziate dal POR FESR e rivolti al pubblico (cartellone temporaneo, poster, targa permanente, cartellone pubblicitario, sito web, pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video, ecc.) contengano l'emblema dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e l'indicazione descrittiva del Fondo FESR, del Programma Operativo e dell'Asse;
- a fornire all'AdG le opportune prove documentali dell'osservanza alle suddette norme e disposizioni.

### **Articolo 14** **Adempimenti e obblighi del Beneficiario**

Il Beneficiario è l'unico responsabile della corretta attuazione dell'operazione cofinanziata.

Il Beneficiario si obbliga a garantire:

- a) l'avvio e la completa attuazione dell'operazione come approvata e di suoi lotti funzionalmente autonomi, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni tecnico economiche stabilite dalla presente Convenzione e in coerenza con eventuali prescrizioni tecniche, contenute anche in concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti comunque denominati;
- b) il rispetto nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle attività previsti dall'operazione, delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie sulle pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile, di cui agli art. 7 e 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- c) la generazione di un Codice Unico di Progetto (CUP) per l'operazione;
- d) l'inoltro a Regione di tutta la corrispondenza inerente l'operazione in formato digitale (via Pec);
- e) l'indicazione, sui documenti delle gare riferite all'operazione, bandite successivamente alla stipula della presente Convenzione:
  - del POR Liguria FESR 2014-2020,
  - dell'Asse,
  - dell'Obiettivo specifico,
  - dell'Azione,
  - del titolo dell'operazione,
  - del Codice Unico di Progetto (CUP),
  - del Codice Identificativo Gare (CIG),



- dei loghi di UE, Stato, Regione;
- f) l'indicazione, su tutti i documenti di spesa riferiti all'operazione, emessi successivamente alla stipula della presente Convenzione:
  - del POR Liguria FESR 2014-2020,
  - dell'Asse,
  - dell'Obiettivo specifico,
  - dell'Azione,
  - del titolo dell'operazione,
  - del Codice Unico di Progetto (CUP),
  - del Codice Identificativo Gare (CIG);
- g) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese, come previsto dall'art. 4 della presente Convenzione;
- h) la presentazione, ai fini del riconoscimento dell'IVA come spesa ammissibile, di una dichiarazione che ne attesti la sua irrecoverabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA, ai sensi dell'art. 37 paragrafo 11 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come previsto dall'art. 4 della presente Convenzione;
- i) l'adozione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, in riferimento all'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- j) l'implementazione in modo adeguato, completo e continuativo del sistema di monitoraggio, come previsto dall'articolo 11 della presente Convenzione;
- k) la comunicazione di avvio dell'operazione, la messa a disposizione durante l'intero ciclo di attuazione dell'operazione in modo continuativo, e la comunicazione del completamento dell'operazione al verificarsi dell'avvenuto collaudo e pagamento di tutte le spese per essa sostenute, come previsto dall'articolo 5 della presente Convenzione;
- l) la comunicazione tempestiva all'AdG di qualsiasi evento o modifica che possa influire sulla realizzazione dell'operazione o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla presente Convenzione;
- m) l'istituzione di un fascicolo dell'operazione in formato digitale, contenente tutta la relativa documentazione tecnica, amministrativa e contabile, come previsto dall'articolo 5 della presente Convenzione;
- n) la conservazione, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per l'operazione finanziata per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di presentazione da parte del Beneficiario all'AdG della rendicontazione finale a completamento di detta operazione, come previsto dall'articolo 11 della presente Convenzione;
- o) la stabilità dell'operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- p) la collaborazione ai controlli documentali e in loco che saranno disposti dalle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie, durante l'attuazione dell'operazione e per l'intero periodo successivo al completamento dell'operazione in cui permane l'obbligo del mantenimento della stabilità di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come previsto dall'articolo 15 della presente Convenzione;
- q) la comunicazione tempestiva all'AdG dell'eventuale ottenimento per l'operazione finanziata di altre forme di incentivazione, cumulabili e non cumulabili con il sostegno di cui all'Asse 4 – *Energia*, Azione 4.1.1, al fine della sua eventuale rideterminazione, come previsto dall'articolo 9 della presente Convenzione;
- r) la trasmissione, nelle modalità e secondo le tempistiche specificate dall'AdG, di tutta la documentazione necessaria per la verifica delle eventuali entrate nette generate dall'operazione finanziata, ai sensi degli art. 61 e 65, p. 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini dell'esatta determinazione dell'agevolazione, come previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione;

- s) il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 Allegato XII punto 2.2 e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 , artt. 4 e 5, ed allegato II, come previsto dall'articolo 13 della presente Convenzione;

#### **Articolo 15** **Verifiche e controlli**

Nel corso dell'attuazione dell'operazione e nei cinque anni successivi al suo completamento sono effettuati controlli amministrativi, finanziari e tecnici, anche attraverso sopralluoghi, ai sensi di quanto disposto dagli art. 125 paragrafi 4 e 5, art. 127 e art. 148 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi e la conformità delle operazioni realizzate rispetto alle proposte approvate.

Il Beneficiario si obbliga a garantire a tutti gli organismi regionali, nazionali e comunitari deputati allo svolgimento dei controlli l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'operazione finanziata, nonché l'accesso ai siti e agli immobili oggetto interessati dalle operazioni.

Qualora a seguito dei controlli svolti emergessero irregolarità/criticità, l'AdG acquisisce dal Beneficiario eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile a superare le criticità riscontrate.

A seguito del completamento dell'operazione l'AdG verificherà il rispetto della "stabilità delle operazioni", ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

#### **Articolo 16** **Revoca del finanziamento**

La AdG provvede alla revoca, anche parziale del sostegno comunitario e al recupero delle risorse eventualmente già erogate, nei seguenti casi:

- a) rinuncia all'attuazione dell'operazione da parte del Beneficiario, anche per cause non imputabili al medesimo;
- b) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 14 della presente Convenzione, accertato sulla base della documentazione prodotta o di verifiche, controlli o segnalazioni pervenute all'AdG, in relazione alla gravità della fattispecie riscontrata;
- c) frodi, gravi irregolarità, comunicazione di dati, documentazione o dichiarazioni non veritiere.
- d) Il Beneficiario si obbliga a restituire le somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate da Regione, nel rispetto alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

#### **Articolo 17** **Tutela della privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, si informa che:

Il Titolare del trattamento dei dati è Regione Liguria, via Fieschi 15, 16121 Genova.

Il Responsabile della protezione dei dati è la società in house "Liguria Digitale spa", via Melen 77, 16152 Genova.

La Regione tratterà i dati personali forniti dal beneficiario esclusivamente per le finalità del Programma e per scopi istituzionali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, nel rispetto del del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

**Articolo 18**  
**Modifiche e durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione del Programma Fesr 2014-2020.

Il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre la conclusione del Programma, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione, fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020.

**Articolo 19**  
**Foro competente**

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Genova.

**Articolo 20**  
**Imposte e tasse**

Il presente atto, esente da spese di bollo ai sensi dell'art.16 Tabella Allegato B del DPR n.642/1972, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione in caso d'uso, oltre alle altre imposte e tasse relative alla presente Convenzione, anche se sopravvenute successivamente alla sua sottoscrizione, sono a esclusivo carico del Beneficiario.

**Articolo 21**  
**Disposizioni finali**

La Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Genova		Per la Regione Liguria
Il Rettore		L'Autorità di Gestione
Prof. Paolo Comanducci		Dott.ssa Gloria Donato
<i>Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.</i>		<i>Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.</i>

## INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

### Interventi ammissibili

**a) interventi di isolamento degli involucri edilizi, attraverso:**

- isolamento a cappotto o mediante insufflaggi;
- isolamento delle coperture e dei solai che disperdono verso l'esterno;
- tetti verdi e facciate verdi;
- facciate ventilate;
- sostituzione dei serramenti;
- installazione di sistemi, fissi o mobili, per la schermatura e/o l'ombreggiamento di chiusure trasparenti;

**b) interventi di efficientamento/sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti e realizzazione di impianti di raffrescamento, anche tramite l'adozione di fonti rinnovabili:**

- sostituzione del generatore di calore;
- installazione di valvole termostatiche e contabilizzazione del calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, generatori di calore a condensazione e sistemi di accumulo energia termica;
- installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, da destinare solo all'autoconsumo;
- installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da destinare solo all'autoconsumo (fotovoltaico, micro eolico; geotermico);
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

**c) interventi di controllo e gestione informatizzata:**

- introduzione di sistemi domotici di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings), ivi compreso il monitoraggio e la visualizzazione all'utenza dei consumi/produzione dell'edificio, e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici;

**c) d) altri interventi che contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici:**

- sostituzione dei sistemi di illuminazione esistenti con sistemi di illuminazione efficienti;

### Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese strettamente correlate all'operazione selezionata nell'ambito dell'Azione specifica di riferimento (4.1.1) e necessarie per la sua preparazione ed esecuzione, individuate e scelte tra quelle di seguito elencate:

**LAVORI:**

- lavorazioni espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi ammissibili;
- lavorazioni accessorie, connesse alla realizzazione di interventi ammissibili, strettamente necessarie alla installazione di impianti e componenti;

**FORNITURE:**

- fornitura, installazione e posa in opera di materiali, attrezzature, apparecchiature, dispositivi e componenti necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari, finalizzati alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e del relativo controllo e gestione automatizzata;
- software e applicazioni digitali costituenti i prodotti di operazioni ammissibili di natura immateriale;

## SERVIZI:

e) progettazione (studio di fattibilità tecnica ed economica, livello definitivo, livello esecutivo), contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, vigilanza, verifiche di conformità, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico, collaudi tecnici e amministrativi, certificazioni degli impianti, macchinari, incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art 113 del vigente codice degli appalti e s.m.i.

Per l'insieme delle suddette spese è riconosciuto ammissibile un importo lordo complessivo massimo non superiore al 15% del totale della somma degli importi lordi ammissibili di opere, impianti e forniture (stimati per la base di appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza e I.V.A.). Nel caso in cui l'ammontare complessivo risulti superiore alla soglia indicata è riconosciuto ammissibile un importo fino a detto limite, restando a totale carico del beneficiario l'importo eccedente, ancorché riferito a spese già sostenute;

- f) sondaggi, indagini conoscitive e diagnostiche propedeutiche alla progettazione e in corso d'opera, prove di laboratorio, diagnosi energetica, APE dell'edificio realizzata a conclusione dei lavori di efficientamento energetico (APE post operam), elaborati "asbuilt";
- g) consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie;
- h) elaborazione e produzione di codici comportamentali e/o azioni attuate per la sensibilizzazione dell'utenza sui temi energetici, in ordine all'operazione finanziata e eventuali servizi e supporti/prodotti per la loro comunicazione all'utenza.

## ALTRE VOCI DI COSTO

- i) attività connessa agli obblighi informativi ai sensi di quanto disposto dall'Allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- j) commissione giudicatrice, contributo ANAC;
- k) allacci a pubbliche utenze, strettamente connessi alle opere impiantistiche realizzate con l'operazione ammessa;
- l) imposta di registro e ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile;
- m) imprevisti e accantonamenti per adeguamento prezzi, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente;
- n) importi liquidati dal beneficiario per sanare le inottemperanze contributive di un aggiudicatario di un contratto pubblico.

L'onere I.V.A. è ammissibile limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile;

NON sono comunque ammissibili le spese, ancorché relazionate all'operazione finanziata, che non sono riconducibili a quelle sopra elencate. In particolare NON sono ammissibili le spese per:

- lavori e forniture per adeguamenti normativi (amianto, antisismica, antincendio, abbattimento b.a.) e/o per ristrutturazioni e rifunionalizzazioni. Qualora per rispetto dei vincoli normativi o per esigenze esecutive, tali lavorazioni e forniture fossero indispensabili e non scorporabili dall'appalto, dovranno essere predisposte, a partire dai primi livelli di progettazione, adeguate misure finalizzate all'adozione di una contabilità separata, che consenta l'inequivocabile attribuzione delle sole spese pertinenti rendicontabili ai fini POR;
- acquisto di scorte, spese di funzionamento e relative alla gestione corrente dell'attività del beneficiario;
- attività di formazione;
- contratti di gestione e manutenzione post intervento;
- multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- contenziosi e controversie legali;
- un'operazione rispetto alla quale il beneficiario abbia già fruito o fruisca, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario da un altro fondo o strumento dell'Unione (art. 65, paragrafo 11 del Reg. UE n. 1303/2013).

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**  
**PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE DI SOSTEGNO COMUNITARIO**

L'erogazione delle quote di sostegno comunitario, di cui all'art. 8 della Convenzione, è subordinata all'acquisizione della seguente documentazione:

**1. per la prima quota di acconto:**

- richiesta di liquidazione (*secondo il modello fornito dall'AdG*);
- attestazione del raggiungimento, alla data della richiesta di liquidazione, dell'importo complessivo pagato indicato all'art. 8 lett. a), corredata dal quadro dei pagamenti effettuati (*secondo il modello fornito dall'AdG*);
- attestazione dell'avvenuto completo aggiornamento, alla data della richiesta di liquidazione, del sistema di monitoraggio SIRGILWEB con tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività contrattualizzate e pagate;
- convenzione sottoscritta dalle Parti;
- scheda CUP (Codice Unico di Progetto) rilasciata dalla piattaforma CIPE, relative alle operazioni finanziate;

se non già acquisiti agli atti di Regione:

- atti di affidamento degli incarichi professionali, corredati dei relativi disciplinari d'incarico sottoscritti;
- elaborati tecnici essenziali (*relazioni tecniche, elaborati grafici, c.m.e., q.e., documentazione fotografica*) di progettazione definitiva e/o esecutiva o di livello unico;
- relativi atti di approvazione e pertinenti autorizzazioni/nullaosta degli Enti sovraordinati, ove necessarie;
- atti di aggiudicazione;
- contratti di appalto sottoscritti e/o documentazione contrattuale equivalente (es.: lettere commerciali, ordini di acquisto, ecc.);
- verbali di consegna lavori e/o lettere d'ordine per richiesta di fornitura/servizi;
- documentazione di spesa (fatture, mandati quietanzati, ecc.);
- documentazione fotografica, attestante l'avvenuta installazione della cartellonistica informativa al pubblico riguardo il cofinanziamento comunitario, secondo quanto indicato nell'Allegato XII, punto 2.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- report dal sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, attestante l'avvenuto aggiornamento alla data della richiesta di liquidazione, di tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 213, commi 8 e 9 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 4 della L.R. 31/2007;

**2. per il saldo del contributo:**

- richiesta di liquidazione (*secondo il modello fornito dall'AdG*);
- attestazione dell'avvenuto completamento dell'operazione e dell'avvenuto pagamento di tutte le relative spese sostenute e quietanzate, corredata dal quadro dei pagamenti effettuati (*secondo il modello fornito dall'AdG*);
- attestazione dell'avvenuto aggiornamento, alla data della richiesta di liquidazione, del sistema di monitoraggio SIRGILWEB con i dati finanziari, fisici e procedurali relativi all'operazione completata;

se non già acquisiti agli atti di Regione:

- documentazione, di cui al precedente n° 2, riferita a ulteriori affidamenti effettuati successivamente alla prima attestazione;
  - scheda descrittiva di fine operazione di cui all'art. 6 della Convenzione (*secondo il modello fornito dall'AdG*).
  - APE *post operam*;
  - attestazione che tutte le forniture acquisite sono presenti, installate e funzionanti, corredata dall'elenco dettagliato delle stesse riportante tipologia, quantità e collocazione, qualora analogo dettaglio non sia riscontrabile dallo stato finale o da documenti equipollenti;
  - tutti i certificati di ultimazione lavori e di ultimazione fornitura/servizi;
  - tutti i certificati di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione e relativi atti di approvazione, ovvero documentazione equivalente per le forniture/servizi conclusi;
  - elaborati relativi alla produzione di codici comportamentali e/o azioni attuate per la sensibilizzazione dell'utenza sui temi energetici, in ordine all'operazione finanziata.
- 
- documentazione fotografica, attestante l'avvenuta installazione delle targhe permanenti informative al pubblico riguardo il cofinanziamento comunitario, secondo quanto indicato nell'Allegato XII, punto 2.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.